

TI_GERICHTE 80.2024.149 vom 13. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.149

FR: TI_GERICHTE 80.2024.149 du 13 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.149 del 13 giugno 2024

Regeste

Procedura: esame atti fiscali, procedura d'inchiesta dell'AFC, richiesta di consultare rapporto del fisco cantonale all'AFC, rischio di vanificare lo scopo dell'indagine

Erwägungen

E. 1

L'art. 187 cpv. 4 LT attribuisce al contribuente, cui l'autorità nega il diritto d'esame dei suoi atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Una disposizione simile è prevista dalla legge federale, all'art. 114 cpv. 4 LIFD. Nel caso in esame, con decisione del 13 giugno 2024, l'UTPG ha negato ai ricorrenti il diritto di ricevere copia del rapporto dell'Ispettorato fiscale, trasmesso all'AFC prima dell'avvio dell'inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti LIFD. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

E. 2.1

Nel merito, è controversa la legittimità della decisione dell'autorità di tassazione cantonale di negare agli insorgenti l'accesso al citato rapporto dell'Ispettorato fiscale.

E. 2.2

Secondo l'art. 114 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell'art. 187 LT, ai contribuenti è garantita la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. Essi possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2 LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 114 cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT). L'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non conferisce al contribuente una protezione più estesa (sentenza del TF 2C_160/2008 del 1° settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare tutti gli atti dell'incarto prima che l'inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia 177). Tale esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d'inchiesta sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi di terzi.

E. 2.3

Per quanto riguarda, in particolar modo, gli "altri atti", cioè quelli che non sono stati prodotti o firmati dallo stesso contribuente, la legge prevede che possano essere esaminati dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. La limitazione, secondo cui gli atti sono accessibili solo dopo l'accertamento dei fatti, è finalizzata all'accertamento della verità. Il suo scopo è di evitare che il contribuente possa vanificare lo scopo dell'indagine con misure che gli sarebbero consentite dalla conoscenza

anticipata degli atti (Locher , Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 31 ad art. 114, p. 297; Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4 a ed., Basilea 2022, n. 24 ad art. 114 LIFD, p. 2018). Il rifiuto di accesso agli atti ha sempre carattere provvisorio e può essere mantenuto solo fintantoché sussiste un'effettiva minaccia per l'indagine in corso. Ciò vale in particolare se si teme che la parte possa adattare le proprie dichiarazioni alle prove esistenti o influenzare potenziali informatori e testimoni (Waldmann/ Oeschger , in: Waldmann/Krauskopf, VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 a ed., Zurigo 2023, n. 21 ad art. 27 PA, p. 716 s.). L'autorità fiscale è comunque libera di ammettere l'esame degli atti prima che l'accertamento dei fatti sia concluso, se non c'è più il rischio che lo scopo dell'indagine sia vanificato (Locher , loc. cit.; Zweifel/Hunziker , loc. cit., con riferimento alla sentenza del TF 2F_24/2012 del 21 giugno 2013 consid. 4).

E. 2.4

Le procedure di tassazione che concernono i ricorrenti sono in corso e l'autorità competente non ha ancora adottato delle decisioni di tassazione che li concernono. Tanto basta per concludere che la decisione impugnata, con cui l'UTPG ha negato loro l'invio di una copia del rapporto dell'Ispettorato fiscale, è legittima. Nelle sue osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni richiama espressamente il rischio che il corso delle indagini possa essere seriamente compromesso, influenzando negativamente l'accertamento dei fatti e la raccolta delle prove. D'altra parte, anche al termine delle indagini, non necessariamente i ricorrenti avrebbero accesso all'intero rapporto in questione. Come visto, la legge ammette infatti che il diritto all'esame degli atti possa essere limitato da interessi pubblici o privati. Nella misura in cui il fisco intenda usare contro i contribuenti un atto il cui esame è stato loro negato, deve tuttavia comunicar loro oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, avergli dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. All'attuale stato del procedimento, gli insorgenti non possono lamentare alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti.

E. 2.5

Non può essere condivisa, in particolar modo, la tesi sostenuta nella replica dei ricorrenti alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni, secondo cui l'accertamento dei fatti a livello cantonale si sarebbe concluso, "in quanto l'autorità cantonale ha già concluso la propria analisi, decidendo di trasferire l'accertamento della questione alla DAPI ma anche stabilendo quello che a proprio avviso deve essere l'importo dell'imposizione verosimilmente dovuta e quantificato nelle richieste di garanzia". Le sole decisioni di rilievo, in questo contesto, sono le decisioni di tassazione, che come detto non sono ancora state adottate. Il fatto che il fisco cantonale abbia segnalato all'AFC i sospetti di reati fiscali commessi dai ricorrenti non comporta certamente la conclusione dell'accertamento dei fatti, ma implica semmai un ulteriore sviluppo dell'inchiesta. Quanto alle decisioni di richiesta di garanzie, notificate ai ricorrenti dalla Divisione delle contribuzioni, le stesse non possono assolutamente essere assimilate a decisioni di tassazione. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo presunto della stessa è verificato in modo sommario sulla base del criterio di verosimiglianza. Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr. sentenze TF 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15 agosto 2019 consid. 2.2.7).

E. 2.6

La decisione impugnata è pertanto conforme al diritto vigente.

E. 3

Visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 900.– sono a carico dei ricorrenti in solido. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.